

COMUNE DI PIETRAFITTA

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8

Data 31/03/2026

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone.

L'anno duemilaventisei, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 18,10, nella sala delle adunanze, in prima convocazione, in sessione ordinaria, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	MUTO Antonio	X		7	DI PONTI Antonio	X	
2	DE LUCA Mirko	X		8	STEFANIZZI Anna	X	
3	LOPES Simone		X	9	TIGNANELLI Salvatore	X	
4	FRANGELLA Alberico	X		10	ALLEVATO Tullio	X	
5	LANZILLOTTA Nicola	X		11	TIGNANELLI Adele		X
6	BIAFORE Raffaele Francesco	X					
Assegnati n. 11		In carica n. 11		Presenti n. 9		Assenti n. 2	

Assume la Presidenza, il Sindaco, che constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 18.10 dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione, il Segretario comunale, dott.ssa Caterina Dodaro.

La seduta è pubblica.

Il Presidente illustra la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che nessuno chiede la parola

PREMESSO CHE:

-il servizio di trasporto persone mediante noleggio con conducente è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 che fornisce la disciplina quadro degli autoservizi pubblici non di linea, demandando a Regioni ed Enti locali la disciplina di dettaglio e quella inerente la gestione del servizio.

- l'art.1, comma 1, della suddetta legge, definisce gli autoservizi pubblici non di linea come "quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta";

- al fine dell'esercizio dell'attività è necessario che il titolare sia in possesso di "autorizzazione" per il servizio di noleggio da rimessa con conducente (NCC).

-in base alla suddetta normativa i Comuni devono redigere il regolamento sull'esercizio dell'attività individuando numero e tipo di veicoli da adibire al servizio, modalità di svolgimento del servizio, i criteri per la determinazione delle tariffe ed i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

TENUTO CONTO CHE

-il legislatore nazionale in tema di trasporto pubblico non di linea è intervenuto nel tempo introducendo una serie di disposizioni al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza del servizio stesso.

-nel corso degli anni, la legge quadro 15 Gennaio 1992 n. 21 ha subito integrazioni ed aggiornamenti, non solo al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, ma anche al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi con lo scopo di perseguire la sostenibilità economica del sistema.

VISTA la Legge Regionale Calabria n. 37/2023 in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea;

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 46 (quarantasei) articoli, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica, espressi dai Responsabili di servizio competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Presidente pone ai voti la proposta

Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. 1.DI APPROVARE il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, composto di 46 articoli, che si allega al presente atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge.

2. DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale e nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente";

3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio competente (SUAP / Attività Produttive) di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti all'esecuzione della presente delibera;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

4.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

Data 31/03/2026

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Mauro GRANIERI

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

Data 31/03/2026

SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Ippolito Morrone

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

F.to Antonio MUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caterina DODARO

La pubblicazione è iniziata il 04 AGO, 2026 e per quindici giorni consecutivi.

Annotata sul registro delle affissioni, al n. 308

IL MESSO COMUNALE

F.to SIGINARDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

È divenuta esecutiva, perché:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.

Data 31 MAR, 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caterina DODARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 04 AGO, 2026 al _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.

Data _____

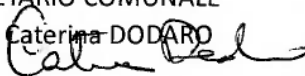
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caterina DODARO

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Caterina DODARO



COMUNE DI PIETRAFITTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2026

Sommario

Art. 1 Normativa nazionale e regionale di riferimento	4
Art. 2 Disciplina del servizio	4
Art. 3 Definizione del servizio.....	4
Art. 4 Determinazione del numero delle autorizzazioni destinate al servizio noleggio con conducente	5
Art. 5 Caratteristiche generali dei veicoli	6
Art. 6 Sostituzione dei veicoli	6
Art. 7 Titolo per l'esercizio dei servizi	6
Art. 8 Cumulo dei titoli	7
Art. 9 Condizioni e forme d'esercizio	7
Art. 10 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	7
Art. 11 Ambiti operativi territoriali	8
Art. 12 Requisiti per l'esercizio del servizio.....	8
Art. 13 Impedimenti soggettivi.....	9
Art. 14 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	9
Art. 15 Contenuti del bando	9
Art. 16 Presentazione delle domande	10
Art. 17 Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	10
Art. 18 Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione	10
Art. 19 Titoli preferenziali	10
Art. 20 Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	11
Art. 21 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.....	11
Art. 22 Inizio del servizio.....	11
Art. 23 Trasferibilità per atto tra vivi.....	11
Art. 24 Trasferibilità per causa di morte.....	12
Art. 25 Controllo dei veicoli	12
Art. 26 Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C	13
Art. 27 Tariffe	13
Art. 28 Trasporto dei soggetti diversamente abili.....	13
Art. 29 Interruzione del trasporto.....	13
Art. 30 Ferie ed interruzione dell'attività	13
Art. 31 Variazione di indirizzo e di sede della rimessa	14
Art. 32 Comportamento del conducente in servizio	14
Art. 33 Vigilanza	14
Art. 34 Servizi richiesti dalla Forza Pubblica.....	14
Art. 35 Sanzioni.....	15
Art. 36 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione	15
Art. 37 Revoca della licenza e dell'autorizzazione	15

Art. 38 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	15
Art. 39 Abrogazione di norme precedenti.....	16
Art. 40 Entrata in vigore.....	16

Art. 1

Normativa nazionale e regionale di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e in particolare:

- a. il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale;
- b. il servizio di noleggio con conducente autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale.

Tale servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:

- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;
- Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone diversamente abili);
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente;
- dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- dalla legge regionale Calabria n. 23 del 07.08.1999;
- dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dall'art. 6 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Legge n. 14/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 113 del 29/03/2018..."iscrizione al ruolo dei conducenti;
- regolamento CCIAA sull'attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 13 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 del 11.02.2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
- dalla circolare del Ministero dell'Interno del 28.02.2019 prot. 300/A/1840/19/149/2019/01;
- Legge regionale 7 agosto 2023 n.37;
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di NOLEGGIO CON AUTOVETTURE di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla L.R. 7 agosto 2023, n. 37.

Art. 3

Definizione del servizio

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quei servizi che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di piazza con autovetture con conducente (in seguito denominato servizio di taxi) ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Ha le seguenti caratteristiche:
 - a. si rivolge a una clientela indifferenziata;
 - b. le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;
 - c. il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale o provinciale;
 - d. lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
 - e. la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale. Per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario il consenso del conducente.
3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) si rivolge ad una clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, anche tramite l'utilizzo di mezzi e strumenti tecnologici, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Esso ha le seguenti caratteristiche:
 - a. l'obbligo di avere la sede e la rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con la possibilità di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune autorizzante;
 - b. lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto;
 - c. la prestazione del servizio non è obbligatoria;
 - d. il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, coincidono con il sito di stazionamento, esclusivamente con partenza dal territorio del comune in cui viene esercitata l'autorizzazione, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o provinciale. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 11, comma 4-bis, l. 21/92);
 - e. il prelevamento fuori dal territorio del comune in cui viene esercitata l'autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente;
 - f. il servizio di noleggio opera senza limiti territoriali, purché nel rispetto del c.d. vincolo di territorialità con la comunità di appartenenza.

Art. 4

Determinazione del numero delle autorizzazioni destinate al servizio noleggio con conducente

Il numero delle autorizzazioni destinate al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 21 del 1992, viene fissato in .

- n. 1 autorizzazioni veicoli per autovettura per N.C.C., fino a nove posti con conducente;

Art. 5

Caratteristiche generali dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio N.C.C. devono:
 - a. essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c. avere facile accessibilità;
 - d. avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
 - e. essere collaudati da parte dei competenti Organi per lo specifico servizio;
 - f. essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (nel caso di autoveicoli);
 - g. ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti diversamente abili;
 - h. portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno, un contrassegno con la scritta "noleggio", con a lato lo stemma del comune di Pietrafitta;
 - i. portare sulla parte posteriore del veicolo una targa, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma e il nome del Comune di Pietrafitta, nonché il numero dell'autorizzazione;
 - j. essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 6

Sostituzione dei veicoli

1. Nel corso del periodo normale della durata dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C., il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa del Comune alla sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo adibito al servizio, con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente Regolamento e ritenuto idoneo dai competenti Organi.
2. In tale ipotesi sulla licenza o sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

Art. 7

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di "N.C.C." è subordinato rispettivamente al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzativo a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento; precisamente viene rilasciata un'autorizzazione per il servizio N.C.C., ai sensi della normativa vigente;
2. Possono divenire titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone giuridiche e fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione Europea a condizione di reciprocità;
3. Le autorizzazioni sono personali e sono cedibili alle condizioni di cui agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento;
4. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, devono essere costantemente conservati a bordo del veicolo ed esibiti agli organi di vigilanza ogni qualvolta ne facciano richiesta;
5. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata e possono essere, in ogni tempo, revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 8

Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C con la licenza del servizio di taxi.
2. Non e' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C.

Art. 9

Condizioni e forme d'esercizio

1. I servizi di N.C.C. devono essere esercitati direttamente dai titolari delle licenze o delle autorizzazioni, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 113 del 29/03/2018 ..."iscrizione al ruolo dei conducenti" in possesso dei titoli prescritti per la conduzione dei veicoli;
2. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione N.C.C. di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre al personale addetto ai servizi l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati;
3. I titolari delle autorizzazioni N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
4. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi collettivi di cui all'art.7. comma I, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
5. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia indirizzata al comune con contestuale presentazione della seguente documentazione:
 - a. copia dell'atto con la quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
 - b. certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce quella del titolare, per la durata del conferimento;
 - c. documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui questi sia persona diversa dal titolare conferente
6. La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi di legge. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione;
7. Nella licenza o nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce: la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 10

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C., in caso di necessità, possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale;
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione N.C.C.;
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

Art. 11

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano;
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi indicati dall'utente;
3. E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento;
4. Si consente l'utilizzo per le prenotazioni, effettuate presso la rimessa o la sede, di strumenti tecnologici e si dispone che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' consentito iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, che risultino dal foglio di servizio;
5. Viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 12

Requisiti per l'esercizio del servizio

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' rilasciata dall'Amministrazione comunale, esclusivamente attraverso bando di pubblico concorso per titoli e per esami e fino alla concorrenza del numero massimo stabilito.
2. Per partecipare alla gara di aggiudicazione e per ottenere la licenza e l'autorizzazione è necessario:
 - a. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
 - b. il possesso del requisito dell'idoneità morale per come definito dall'art. 5, del regolamento ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Camera di Commercio di Cosenza;
 - c. il possesso del requisito dell'idoneità professionale;
 - d. che il candidato assuma l'impegno a dimostrare di essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica del veicolo da adibire a servizio, di recente immatricolazione (massimo 5 anni) e a basso impatto ambientale, con le seguenti tipologie di alimentazione: diesel (almeno Euro 6), elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e gpl esclusivo, metano o gpl bifuel (benzina/metano e benzina/gpl);
 - e. non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune; non avere trasferito la precedente licenza o l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
 - f. che il candidato collocato in posizione utile, si impegni a sottoscrivere contratto di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - g. disporre di una sede e di una rimessa idonea e rispondente ai requisiti di legge e urbanistici ubicate nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura. Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/i veicolo/i di servizio, del quale il titolare dell'autorizzazione ha la disponibilità d'uso. L'idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa si trovi in un luogo chiuso, l'idoneità è accertata anche in base all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di settore, a meno che si tratti di una sola

autovettura rimessata presso l'abitazione del titolare dell'autorizzazione per un'unica autovettura.

3. Per l'esercizio di N.C.C. è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

Art. 13 **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o licenza:
 - a. essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b. essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - c. essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d. essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
 - e. essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f. essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia (D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni);
 - g. essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice della Strada.

Art. 14 **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di bando di pubblico concorso indetto dal Comune;
2. Le autorizzazioni per noleggio autovetture disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque tutte le autorizzazioni o licenze che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnate, a seguito di bando di pubblico concorso e secondo i criteri preferenziali indicati nell'art. 19, alle persone fisiche e giuridiche, in possesso dei previsti requisiti, che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel bando stesso;
3. Il concorso deve essere indetto formalmente dal Comune di Pietrafitta ;
4. Il bando verrà pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia;
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando;
6. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'indizione di un nuovo bando.

Art. 15 **Contenuti del bando**

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C., deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. Il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b. I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c. L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione con relativo punteggio e dei criteri di preferenza;
 - d. le materie d'esame oggetto della prova orale;

- e. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 16, a pena di nullità della stessa, fatta salva la possibilità di correzioni materiali;
- f. Il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

Art. 16

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni dovranno essere presentate al Comune nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito bando. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate;
2. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, tutti gli altri requisiti previsti nel suddetto articolo;
 - b. di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 17

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni viene nominata un'apposita Commissione Comunale così composta:
 - Presidente: Il responsabile del Servizio competente (SUAP/Attività Produttive) o il Comandante della Polizia Locale, o loro delegati;
 - Membri esperti: Due dipendenti di ruolo del Comune o di altra pubblica amministrazione, con qualifica professionale idonea alle materie giuridico-amministrative o di vigilanza;Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto del presente Regolamento;
2. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti;
3. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal responsabile del servizio competente.

Art. 18

Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente; le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento;
2. La Commissione di concorso provvede inoltre a redigere una graduatoria al termine delle operazioni concorsuali.

Art. 19

Titoli preferenziali

1. Costituiscono titolo preferenziale:
 - a. essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 2 anni;
 - b. non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida;
 - c. essere residente nel Comune di Pietrafitta.
2. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e per quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, per almeno trenta giorni ed ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione;
3. I posti di organico che si rendessero vacanti nel corso dell'anno dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino ad esaurimento.

Art. 20

Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata;
2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo richiesta di proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 12.

Art. 21

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal presente Regolamento;
2. Le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il rispettivo servizio ed eventualmente del mezzo sostitutivo e l'ubicazione della rimessa;
3. Alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingue quella del servizio cessato;
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al fine di poter espletare il servizio di noleggio con conducente (NCC) e il servizio taxi, deve obbligatoriamente iscriversi al registro elettronico pubblico nazionale (RENT), come previsto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con Decreto Ministeriale n.203 del 02/07/2024.

Art. 22

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sessanta giorni dal rilascio del titolo, a pena di decadenza;
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di altri trenta giorni qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 23

Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1. della legge n. 21/1992, ovvero:
 - a. sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo;
2. Il titolare dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, deve inoltrare apposita domanda al responsabile del servizio competente indicando la persona designata per la suddetta voltura. Il subentrante deve avere almeno una rimessa nel territorio di Pietrafitta. La domanda deve essere corredata di copia dell'atto di cessione d'azienda, di dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché, della documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, previsti dal presente Regolamento. Tali requisiti possono essere anche autocertificati. Acquisita la necessaria documentazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa rilascia al subentrante l'autorizzazione;
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio) il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve fornire un'idonea certificazione medica. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente unitamente al titolo autorizzatorio e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei veicoli;
4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante;
5. A colui che abbia trasferito una autorizzazione N.C.C., rilasciata da questo o da altro Comune, non può esserne attribuita rispettivamente altra, né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento.

Art. 24

Trasferibilità per causa di morte

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione N.C.C., la stessa può essere trasferita, entro un anno dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per esercizio dell'attività.
2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, entro sei mesi dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione N.C.C., devono comunicarlo per iscritto al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata di una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve altresì indicare la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario.
3. In ogni caso, qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la durata di due anni;
4. La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Art. 25

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli Organi della M.C.T.C. è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di

conservazione e di decoro dei suddetti veicoli, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche del presente Regolamento;

2. Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 26

Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. avviene, rispettivamente, nelle rimesse in concessione al vettore presso le quali gli stessi veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza o presso gli enti per cui la ditta è titolare di convenzioni. Si richiede che oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del Comune di Pietrafitta che ha rilasciato l'autorizzazione;
2. E' possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni interessati.

Art. 27

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti;
2. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei veicoli;
3. I tariffari sono vidimati dal competente ufficio comunale, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali.

Art. 28

Trasporto dei soggetti diversamente abili

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 21/1992, i servizi N.C.C. sono accessibili a tutte le persone diversamente abili e i conducenti hanno l'obbligo di prestare loro il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli.
2. Tutti i veicoli adibiti ai servizi di N.C.C. possono essere adattati, secondo le norme vigenti per soggetti diversamente abili.
3. I veicoli in servizio di N.C.C., appositamente attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dal D.P.R. n. 503 del 1996.

Art. 29

Interruzione del trasporto

1. Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento;
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

Art. 30

Ferie ed interruzione dell'attività

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non

sono considerati giorni di ferie). Gli interessati, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie devono darne comunicazione al competente ufficio comunale;

2. Il titolare di autorizzazione N.C.C., in caso di comprovata necessità, può interrompere la propria attività per un periodo non superiore a 12 mesi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune;
3. Ai fini della cessione del titolo autorizzativo il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

Art. 31

Variazione di indirizzo e di sede della rimessa

1. Ogni cambio di residenza, domicilio o spostamento della rimessa autorizzata - ivi inclusi i trasferimenti all'interno del territorio di Pietrafitta - deve essere comunicato dal titolare dell'autorizzazione N.C.C. tramite il portale SUAP. La comunicazione va trasmessa obbligatoriamente entro dieci giorni dall'evento.

Art. 32

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. prestare il servizio;
 - b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - h. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. E' fatto divieto di:
 - a. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati c/o pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
 - e. fumare in vettura;
3. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 33

Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dal Corpo di Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine.

Art. 34

Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

1. È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione N.C.C. di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza) compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

Art. 35 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento, la contestazione e la riscossione delle sanzioni seguono i criteri e le modalità previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 36 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione sono sospese per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi:
 - a. alla reiterata violazione di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art. 35;
 - b. utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - c. affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n.21/1992;
 - d. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo
2. Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva;
3. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.

Art. 37 Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono revocate nei seguenti casi:
 - a. perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
 - b. cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
 - c. inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.36 del presente Regolamento;
 - d. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio di Polizia amministrativa del Comune.

Art. 38 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
 - a. esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - c. mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, previsti negli art. 23 e 24 del presente Regolamento;
 - d. alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
 - e. mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello stabilito dal presente Regolamento;

- f. venir meno della disponibilità o dell'idoneità dei locali adibiti a rimessa, salvo casi di forza maggiore e previa comunicazione all'ufficio competente della nuova o provvisoria rimessa idonea secondo le norme di legge e del presente regolamento, in quanto presupposto essenziale per il rilascio e il mantenimento del titolo autorizzatorio.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio di Polizia amministrativa del Comune.

Art. 39

Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.